

“Ricostituzione della Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza.”.

(Delibera del 26 luglio 2010)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 luglio 2010, ha adottato, all'unanimità, la seguente risoluzione:

«Il Consiglio superiore della magistratura osserva:

1. Con delibera del 12 gennaio 2010, il Comitato di Presidenza ha autorizzato l'apertura di una pratica presso la VI commissione, come da richiesta di componenti del Consiglio, *“per effettuare una seria indagine sulla situazione attuale dei diritti dei detenuti rapportati alla situazione delle carceri italiane”*.

Al fine di acquisire dati conoscitivi aggiornati in relazione alle tematiche di prioritario interesse della Magistratura di Sorveglianza e di effettuare una ricognizione delle maggiori e più attuali problematiche del sistema di applicazione ed esecuzione della pena, la VI commissione ha richiesto ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di riferire con relazione scritta sui seguenti punti, ritenuti di particolare interesse:

- 1) interventi del magistrato di sorveglianza per la tutela dei diritti dei detenuti: profili normativi e efficacia dell'azione amministrativa;
- 2) tutela della salute dei detenuti: rapporti con le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria;
- 3) attività rieducative e risocializzanti negli istituti penitenziari con particolare riferimento ai progetti lavorativi;
- 4) tutela dei diritti dei soggetti detenuti in custodia cautelare;
- 5) stato di applicazione delle misure alternative con indicazione delle criticità riscontrate per la loro concessione ed in sede di esecuzione, dell'intervallo di tempo che intercorre tra i provvedimenti di applicazione provvisoria di misura alternativa e la decisione del Tribunale di Sorveglianza, della percentuale di accoglimento e rigetto.

Il contenuto delle relazioni scritte è stato illustrato e sviluppato nel corso dell'audizione dei medesimi dirigenti, effettuata dalla VI commissione nella seduta del 24 marzo 2010.

2. L'analisi dei dati informativi acquisiti.

Gli interventi e le relazioni scritte hanno anzitutto evidenziato i limiti “intrinseci” di effettività del sistema di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati e le gravi ricadute, sul piano della tutela giurisdizionale, del fenomeno del sovraffollamento carcerario e di tutte le problematiche a questo connesse.

Si è sottolineato come nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale che, con la previsione dell'art. 69 c. 5° legge 26 luglio 1975 n. 354 e a seguito dell'intervento della sentenza n. 26/99 della Corte Costituzionale, assegna al magistrato di sorveglianza il compito

di una azione di tutela tendenzialmente piena dei diritti dei detenuti e degli internati, permangono seri e concreti limiti di effettività del sistema per la mancanza di strumenti che conferiscano alle decisioni efficacia vincolante per l'Amministrazione Penitenziaria: l'esercizio dei "poteri giurisdizionali" del magistrato (ad es. in occasione della decisione dei reclami dei detenuti) e dei poteri di "vigilanza" sul trattamento rieducativo è di fatto fortemente condizionato dalla mancanza di una disciplina normativa sul procedimento da attivare in caso di inerzia dell'Amministrazione Penitenziaria.

E' stata in particolare richiamata l'attenzione – in punto di esercizio del potere di vigilanza – sulla mancanza di un termine massimo di durata dell'osservazione scientifica delle personalità dei ristretti e dell'intervallo di tempo oltre il quale è necessario aggiornare la relazione di sintesi; sono stati segnalati i frequenti casi di inottemperanza dell'Amministrazione rispetto alle determinazioni assunte in sede di reclamo¹ e i ritardi con i quali, per mancanza di termini acceleratori, pervengono le risposte alle richieste di pareri per i permessi premio e di chiarimenti indirizzate al DAP, al Provveditorato, al Direttore e al Dirigente sanitario del carcere.

Dai dati informativi acquisiti sulla popolazione carceraria – alcuni di seguito richiamati a titolo esemplificativo- è poi emerso un quadro assai allarmante per la complessiva tenuta del sistema: n. 1.131 detenuti - alla data del 5.3.2010 - negli istituti delle Marche, su una capacità tollerabile di 1.068 persone; n. 156 detenuti - alla data del 15.3.2010 - nella casa circondariale di Bolzano, a fronte di una capienza massima ottimale di 90 e "tollerabile" di 120 detenuti; n. 3.492 detenuti - al 31.12.2009- nel distretto di Palermo, rispetto ad una capienza complessiva regolamentare dei diversi istituti di 2.232 posti; n. 888 detenuti – al 1.3.2010- nelle case circondariali del distretto di Trieste rispetto ad una capienza regolamentare di n. 565 detenuti e ad una capienza tollerabile di 750; n.1.316 detenuti – al 17.3.2010- pari quasi al doppio del numero regolamentare, nella casa circondariale e di reclusione di Lecce; n. 557 detenuti – all'8.3.2010- nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza, con una capienza regolamentare di 155 detenuti e tollerabile di 221 detenuti; n. 1.239 detenuti – al 28.2.2010- negli otto istituti penitenziari del distretto di Cagliari, su una capienza regolamentare complessiva di 941 unità; n. 3.293 detenuti nel distretto di Venezia, a fronte di una capienza regolamentare di n. 1.765 detenuti, e tollerabile di n. 2.757 (dati aggiornati al 10 marzo 2010); nei quattro istituti penitenziari di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria (che ha in organico il presidente e due soli giudici), il numero complessivo di detenuti – molti di " di media ed alta sicurezza" – al 5.3.2010- era di 743, ampiamente superiore ai limiti di capienza massima; nel distretto di Bologna, grave è anche l'incidenza del sovraffollamento nell'O.P.G. di Reggio Emilia e nella due case di lavoro.

¹ significativo il caso dell'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Padova, in accoglimento di un reclamo avanzato da un condannato a pena di lunga durata, ha disposto che l'Amministrazione consentisse l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, l'ordinanza è stata eseguita solo dopo lunghi mesi di inottemperanza, e per diretta decisione del Ministro della Giustizia, che aveva avocato a sé la decisione se prestarvi acquiescenza o meno

La situazione di allarme dovuta al sovraffollamento è spesso aggravata dalla condizione precaria dello stato di conservazione dei luoghi di detenzione ed internamento, e delle gravi carenze igienico sanitarie delle strutture, che – in alcuni distretti- hanno determinato il frequente ricorso a forme di proteste, come lo “sciopero della fame”, e a tentativi di autolesionismo (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina*).

Negli interventi e nelle relazioni si è sottolineato come la situazione di sovraffollamento abbia ulteriormente compromesso la concreta attuazione e tutela dei diritti dei detenuti.

In particolare, in alcuni distretti, l’aumento della popolazione carceraria ha particolarmente accentuato le disfunzioni dovute alla carenza del personale dell’area trattamentale e della polizia Penitenziaria.

Significativa in tal senso è la situazione della casa circondariale di Bari che ospita oltre 200 detenuti definitivi ed opera con solo tre educatori, con conseguente difficoltà per il Tribunale di Sorveglianza ad emettere provvedimenti a causa del ritardo con il quale arrivano le relazioni sull’osservazione scientifica della personalità dei ristretti.

Allarmante è la situazione di carenza del personale nel distretto di Palermo, con un organico di 51 educatori: al 31/12/2009 si è registrata una scoperta di organico superiore al 40% (essendo presenti solo 29 educatori) e l’assenza di educatori causa pesanti ritardi nella redazione di relazioni di sintesi, di relazioni comportamentali e di altri atti che sono di competenza di tale categoria, rendendo “sostanzialmente utopistico” ipotizzare percorsi trattamentali individualizzati.

Gravi sono poi le problematiche connesse alla carenza di organico nella polizia Penitenziaria che, nella Regione Sicilia, prevede 4.920 uomini ma - al 31/12/2009 - registrava un deficit di ben 500 unità (presenti 4.517): l’insufficienza della Polizia Penitenziaria ha comportato un generalizzato peggioramento della situazione dei detenuti, con l’interruzione dei percorsi trattamentali, come la soppressione di alcuni corsi scolastici nella casa circondariale di Trapani; sempre nella casa circondariale di Trapani, l’insufficienza della Polizia Penitenziaria pone a rischio il funzionamento della sezione femminile, la cui chiusura comporterebbe il trasferimento di un rilevante numero di reclusi verosimilmente in istituti di altre Regioni, con gravissime ripercussioni su un aspetto essenziale del complessivo trattamento penitenziario costituito dal mantenimento dei rapporti familiari (*Presidente del Tribunale Sorveglianza di Palermo*).

Presso la casa circondariale di Reggio Calabria la carenza del personale di polizia penitenziaria- con una pianta organica arretrata al 2001- determina una serie di disservizi che vanno dall’impossibilità ad utilizzare l’area verde attrezzata per gli incontri con i familiari per mancanza di personale addetto alla sorveglianza alla difficoltà ad organizzare le scorte per la traduzione dei detenuti alle udienze (*Presidente del Tribunale Sorveglianza di Reggio Calabria*).

Con riferimento alla situazione degli istituti penitenziari della Sardegna, sono state evidenziate le implicazioni derivanti dal progressivo aumento della popolazione carceraria insulare causato dai “continui ed imponenti” trasferimenti di detenuti provenienti da altre regioni (in particolare dai distretti di Milano, Genova e Padova): tale fenomeno, “che sfugge totalmente alla possibilità di intervento della magistratura di sorveglianza”, se ha evidentemente la sua giustificazione nell’esigenza di sfollare altri istituti saturi, appare tuttavia contrario al principio della territorializzazione della pena (art. 42 O.P.), che impone invece di favorire la destinazione dei detenuti a istituti prossimi a quello della residenza del detenuto. Come tale costruisce una “pena aggiuntiva”, limita fortemente la possibilità di reinserimento sociale , ostacola l’osservazione scientifica della personalità ed il relativo programma di trattamento, e provoca ritardo nella redazione delle relazioni di sintesi e delle altre relazioni necessarie ai fini della concessione di misure alternative (*Presidente del Tribunale Sorveglianza di Cagliari*).

Sono emerse con evidenza anche le gravi ripercussioni che l’aumento della popolazione carceraria, unitamente alla cronica e aggravata carenza di risorse e di personale, ha avuto sulla tutela della salute dei detenuti e sull’effettivo svolgimento di attività rieducative e risocializzanti.

Sono stati in particolare segnalati i notevoli ritardi, e la mancata esecuzione dei decreti ex art. 11 O.P. per carenze dei Nuclei Traduzioni (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze*), che ha reso necessario in alcuni casi l’inserimento nel provvedimento della formula “dell’esecuzione ex art. 650 c.p.” (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli*); si è sottolineato che – d’altra parte- a tale strumento spesso è inevitabile fare ricorso a causa dell’abbattimento del livello di assistenza sanitaria prima garantito con strutture ambulatoriali specialistiche all’interno degli istituti (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso*) e sono stati evidenziati i dati che dimostrano l’aumento straordinario dei casi di ricovero in luogo esterno, determinato in alcuni distretti mancanza di strutture sanitarie intra moenia (nel Veneto si è passati da n.1.107 ricoveri in luogo esterno di cura nel 2007 a 1.845 nel 2009) (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia*).

E’ stato segnalato, con alcune eccezioni (ad es. nel distretto di Bologna), che una negativa incidenza sull’effettività della tutela della salute dei detenuti ha avuto il passaggio dalla sanità penitenziaria del D.A.P. alle Regioni, che non hanno ancora individuato le linee guida per far fronte alle esigenze dell’apparato penitenziario (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso*) o, comunque, non vi danno esecuzione (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli*), non assicurano le particolari forme di assistenza di cui necessitano i reclusi, con una conseguente complessiva riduzione delle prestazioni prima garantite dal D.A.P. (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia*) e, a causa delle difficoltà

finanziarie ed organizzative che incidono soprattutto sui ricoveri esterni ex art. 11 O.P., non sono comunque in grado di assicurare adeguati livelli di tutela della salute dei detenuti (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce*).

Particolari criticità si riscontrano per i detenuti con patologie psichiatriche, a fronte di una carenza molto grave del personale medico necessario, e per i detenuti con patologie infettivologiche e/o legate alla tossicodipendenza (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma*), come pure negli istituti con detenuti in buona parte ergastolani, a causa della limitata assistenza psicologica (di sole 10-15 ore al mese è quella assicurata nel carcere di Fossombrone - *Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona*). Altra criticità è rappresentata dalla inottemperanza dell'Amministrazione alle indicazioni espresse dalla Magistratura di Sorveglianza circa l'istituto idoneo al quale assegnare il detenuto con patologie che richiedono un costante monitoraggio e cure in ambiente sanitario intramurario dotato di centro clinico, o che necessiti di un trattamento adeguato per tossicodipendenza (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno*).

L'insufficienza del numero degli operatori preposti alle attività educative e risocializzanti comporta, in alcuni distretti, che i magistrati di sorveglianza svolgano colloqui con i detenuti con frequenza maggiore delle figure preposte alla rieducazione.²

Sono state segnalate le gravi criticità causate dalla riduzione del lavoro penitenziario, dalla drastica decurtazione – negli ultimi due anni- dei fondi ministeriali destinati al pagamento delle mercedi ai detenuti, e dalla conseguente diminuzione del numero dei detenuti lavoranti, delle ore lavorate e del salario corrisposto: la mancanza di adeguata offerta lavorativa ha comportato “una diminuzione del tasso di vivibilità degli istituti, oltre che un depotenziamento del trattamento penitenziario” (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze*), la perdita di “un significativo elemento di osservazione e di trattamento, oltre che una “ragionevole opportunità di comportamento nella legalità“ (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia*).

Per alcuni distretti è stata evidenziata l'assoluta mancanza di lavoro anche nelle “case di lavoro” (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna*).

Con riferimento alla tutela dei diritti dei soggetti detenuti in custodia cautelare, è stato evidenziato che l'attuale situazione degli istituti non consente di dare applicazione alle disposizioni dell'O.P. e del relativo regolamento, che prevedono la separazione tra soggetti in custodia cautelare e detenuti definitivi, e tra giovani adulti e soggetti ultraventicinquenni; del tutto disapplicata risulta la disposizione di cui all'art. 31 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, concernente i criteri di suddivisione degli imputati nelle varie sezioni dell'istituto di custodia

² ha segnalato il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che un'educatrice vede a colloquio il detenuto assegnatole in media ogni 12-18 mesi, ed il colloquio ha la durata di circa 20/30 minuti.

cautelare (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia*); è in concreto difficoltoso assicurare un sufficiente livello di effettività alla vigilanza sugli imputati ex art 69 c. 2 O.P., sia a causa delle gravose incombenze del magistrato di sorveglianza, sia a causa della discontinuità e non frequenza delle visite negli istituti (*Presidente del Tribunale Sorveglianza di Firenze*).

In merito allo stato di applicazione delle misure alternative alla detenzione, sono state segnalate criticità anzitutto nella fase dell'ammissione: le maggiori derivano dalle esclusioni di determinate categorie di condannati, introdotte con i sempre più cogenti limiti normativi che impediscono o rallentano l'accesso alle medesime da parte di particolari categorie di detenuti (principalmente, recidivi reiterati e *sex-offenders*) e dell'alto numero in percentuale di detenuti extracomunitari.

In particolare, per i detenuti extracomunitari, l'accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, Presidente del Tribunale di Milano, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari*) e, per i detenuti con gravi problemi di salute fisica ed anche psichica, dalla mancanza di valide soluzioni abitative e punti di riferimento domiciliari (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova*).

Per i distretti nei quali sono presenti istituti che ospitano condannati per reati di violenza sessuale (come la Casa di Vallo della Lucania), sono state segnalate le particolari difficoltà nell'applicazione della legge modificativa dell'art. 4 bis O.P. che àncora l'ammissibilità di istanze per misure alternative e benefici premiali agli esiti di una osservazione condotta per almeno un anno da parte dell'*équipe* (composta anche da esperti in discipline specialistiche): la carenza di strutture non consente adeguata osservazione, e ai rapporti "di mera natura comportamentale" consegue nella maggior parte dei casi l'inammissibilità dell'istanza (*Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno*).

E' stato evidenziato come, dall'impossibilità per la Procura di sospendere l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.9 lett. a) e c) c. p.p. per i reati di cui agli artt. 423 bis c.p., 624 c.p. ,quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625, 624 bis c.p. etc. e quando si tratta di soggetti nei cui confronti è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.4 c.p., consegua che entrano in carcere anche soggetti con pene brevi in relazioni alle quali, per i tempi richiesti dall'istruttoria, spesso il tribunale di sorveglianza non riesce a pronunciarsi prima che siano espiate.

Si è sottolineato – più in generale - che le pene detentive brevi (entro un anno) vengono integralmente espiate in carcere da chi sia sottoposto a custodia cautelare a causa dell'insufficienza dei tempi per avviare una effettiva osservazione penitenziaria e predisporre, quindi, una programma di trattamento adeguato alle caratteristiche individuali della persona

condannata; l'inadeguatezza di risorse personali e di figure professionali presenti nelle aree educative degli Istituti non consente di disporre di relazioni di sintesi aggiornate o di programmi di trattamento definiti, neppure in relazione a detenuti ristretti nei medesimi istituti, con conseguente impossibilità per il Tribunale di valutare compiutamente i percorsi penitenziari intrapresi da ciascuno (*Presidente Tribunale Sorveglianza Perugia*).

Sono state segnalate le frequenti criticità - in sede di concessione come di esecuzione - connesse alla intempestività delle relazioni richieste all' UEPE e alle forze dell'ordine, alla carenza di adeguati fondi per pagare le rette alle comunità terapeutiche e/o effettuare esami clinici- nel caso di condannati tossicodipendenti-, e, in fase di esecuzione, allo scarso raccordo fra organi di PG e UEPE per la detenzione domiciliare, alla non continuità delle informazioni dell'UEPE competente per l'affidamento in prova al servizio sociale e alla mancata documentazione periodica sull'andamento del programma terapeutico presso il Sert in caso di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 dpr 309/90.

E' stato evidenziato che la concessione delle misure alternative alla detenzione, malgrado la ricorrenza di tutte le condizioni di fatto e di diritto, è spesso preclusa dalla mancanza di disponibilità da parte delle strutture abilitate all'accoglienza di detenuti in esecuzione penale esterna, per esaurimento dei posti a disposizione, e tale situazione costituisce un ostacolo anche per la concessione dei permessi-premio (*Tribunale di Sorveglianza di Sassari*).

Con riferimento al distretto di Venezia, è stata infine segnalata la situazione di grave criticità determinatasi dopo la decisione del Provveditorato Regionale del Triveneto di procedere alla soppressione di fatto della sezione semiliberi da molti anni esistente presso alcuni istituti di pena (così, la concessione del beneficio della semilibertà a favore di un detenuto della Casa Circondariale di Venezia per lo svolgimento di attività lavorativa in un Comune ricadente nel territorio di quella giurisdizione, comporta il trasferimento del soggetto presso la Casa di Reclusione di Padova e - sempre più spesso - la successiva ordinanza di *cessazione della misura per motivi oggettivi*, data la pratica impossibilità del soggetto di raggiungere il posto di lavoro in orario).

3. Dalla riflessione avviata dalla VI commissione con l'audizione dei Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza sono emersi diversi e preoccupanti segnali di inadeguatezza del sistema dell'esecuzione penale, atteso che alle irrisolte intrinseche carenze del sistema di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati, si associano l'inefficacia degli interventi finalizzati al reinserimento sociale, dovuta alla cronica e crescente mancanza di personale, strutture e risorse, e una drammatica diffusa situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, effetto anche di modifiche normative che hanno inasprito nella fase esecutiva il trattamento sanzionatorio per "tipologie" di reato e di condannati.

Nel corso delle audizioni e nelle relazioni scritte è stata inoltre evidenziata la necessità di una approfondita e più ampia valutazione anche sulle implicazioni "culturali" delle modifiche e

previsioni ordinamentali, come i divieti introdotti per i Magistrati Ordinari in tirocinio e il limite di permanenza decennale in altre funzioni, che hanno di fatto accentuato il carattere “necessitato” e “residuale” dell’esperienza professionale nelle funzioni della sorveglianza.

A fronte di tale contesto, caratterizzato dalla compresenza di problematiche di natura normativa, ordinamentale, organizzativa e culturale, è stata evidenziata l’esigenza di riattivare quelle sinergie che, in passate consiliature, hanno favorito una riflessione comune sui problemi della magistratura di sorveglianza, coinvolgendo nella ricerca delle soluzioni alle problematiche connesse alla funzionalità degli uffici, alla esecuzione della pena e alla tutela dei diritti dei detenuti e degli internati, l’organo di governo autonomo della magistratura, il Ministero della Giustizia e la magistratura di sorveglianza.

Particolarmente proficua è stata l’attività svolta dalla “commissione mista”, istituita nell’ambito della consiliatura 1986/1990, ricostituita per il successivo quadriennio 1990/1994 e, nuovamente, nella consiliatura 1998/2002.

La Commissione ha svolto un importante ruolo di stimolo per le riflessioni del Consiglio Superiore della Magistratura sia con riguardo alla formazione professionale dei magistrati di sorveglianza, sia per ciò che concerne l’analisi di temi attinenti alla organizzazione del lavoro ed alla funzionalità degli uffici, e – operando come organo consulente della Sesta Commissione - ha effettuato approfondite analisi sulle prospettive di evoluzione del sistema di esecuzione delle pene³.

Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, e a fronte delle gravi criticità che oggi affliggono l’intero sistema di applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali, permane la forte esigenza che sia recuperata e valorizzata una visione globale dei problemi della pena, che consideri i temi del trattamento sanzionatorio e della sua attuale funzione in un’ottica di valorizzazione delle specifiche forme di intervento attribuite alla competenza degli organi giudiziari, di autogoverno e dell’Amministrazione penitenziaria.

L’attività della commissione mista, nel quadro della più generale programmazione dell’attività della competente articolazione consiliare, potrà favorire – come in passato – la individuazione dei modelli di cooperazione istituzionale che, anche attraverso opportuni strumenti organizzativi, favoriscano l’evoluzione del sistema verso una sempre più accentuata consapevolezza della centralità della fase esecutiva, nel riconoscimento dei vigenti principi costituzionali volti al recupero all’interno della società delle persone condannate.

Le possibili prospettive di intervento, che potranno essere individuate in ambito ordinamentale, organizzativo e normativo, richiedono che, come in passato, attraverso la composizione della commissione mista sia adeguatamente garantito il raccordo fra la

³ cfr. proposte nella Relazione sull’attività svolta dalla Commissione Mista per i problemi della magistratura di sorveglianza nel corso del quadriennio 1998/2002, in Quaderni del CSM n. 140 del 2004.

magistratura di sorveglianza, l'organo centrale di autogoverno e l'amministrazione competente.

A tal fine andranno individuati, quali componenti:

- sei magistrati di sorveglianza, che verranno selezionati in base alla loro esperienza professionale, previa procedura di interpello, con la quale verrà raccolta la disponibilità degli interessati, accompagnata dalla documentazione ed eventuali atti che intendano allegare ai fini delle valutazioni attitudinali del Consiglio in ordine all'incarico da conferire;
- tre componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui uno avrà il ruolo di coordinatore;
- tre magistrati addetti al Ministero della Giustizia, che dovranno essere designati dal Ministro.

La Commissione avrà sede in Roma, presso il CSM, che provvederà alle spese di funzionamento nei limiti di quanto necessario per il trattamento di missione e per le spese di viaggio con propri fondi. Si avvarrà di un ufficio di presidenza composto da un rappresentante delle tre categorie e di una segreteria, individuata nella segreteria della VI Commissione, Commissione per la riforma giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di ricostituire la Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza, composta da tre componenti del C.S.M., uno dei quali con funzioni di coordinatore, tre magistrati designati dal Ministro della Giustizia, e sei magistrati di sorveglianza, da individuarsi all'esito di interpello.

Delibera di disporre l'interpello e di richiedere al Ministro della Giustizia di voler indicare i nominativi dei propri rappresentanti.».